



COMPLIANCE ANTITRUST: LE NUOVE LINEE GUIDA SULLA COMPLIANCE ANTITRUST

In data **25 settembre 2018**, l'Autorità ha adottato le **Linee Guida sulla compliance antitrust**, volte a fornire alle imprese un orientamento circa:

- i) la definizione del contenuto del programma di *compliance*;
- ii) la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell'eventuale attenuante; e
- iii) i criteri che l'Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

A) **Il contenuto del programma**: quanto al contenuto che un programma di *compliance* antitrust deve necessariamente avere per potersi definire **adeguato e potenzialmente efficace**, le Linee Guida individuano, in linea con le *best practices* internazionali alcuni elementi indefettibili, quali: 1) il riconoscimento del valore della concorrenza come parte integrante della cultura aziendale, 2) l'identificazione e valutazione del rischio antitrust specifico dell'impresa, 3) la definizione di processi gestionali idonei a ridurre tale rischio, 4) la previsione di un sistema di incentivi e 5) lo svolgimento di attività di formazione e di *auditing*.

B) **La richiesta all'AGCM**: l'onere probatorio in ordine all'adeguatezza e all'effettiva applicazione del programma di *compliance* ricade sull'impresa coinvolta nel procedimento *antitrust*, che dovrà presentare agli Uffici dell'Autorità apposita richiesta, accompagnata da una relazione illustrativa, che spieghi: i) le ragioni per cui il programma possa ritenersi adeguato e ii) le iniziative concrete poste in essere per l'effettiva ed efficace applicazione/implementazione del programma di *compliance*.

C) **Il trattamento “premiante” del programma come attenuante nei procedimenti istruttori**:

a) quanto ai possibili benefici sanzionatori, per i programmi di *compliance* adottati **prima** dell'avvio dell'istruttoria è prevista la possibilità di una riduzione **fino al**:

- **15%**, nel caso di programmi **adeguati** che abbiano funzionato efficacemente permettendo la tempestiva scoperta e interruzione dell'illecito prima dell'avvio. Nel caso sia applicabile l'istituto della clemenza, tale attenuante può essere riconosciuta **solo qualora sia presentata istanza di leniency**;
- **10%**, in caso di programmi **non manifestamente inadeguati**, a condizione che l'impresa integri adeguatamente il programma e inizi a darvi attuazione dopo l'avvio del procedimento (**ed entro sei mesi dall'apertura dell'istruttoria**);
- **5%**, in caso di programmi **manifestamente inadeguati**, solo ove l'impresa presenti modifiche sostanziali al programma **dopo l'avvio del procedimento** (ed entro sei mesi dall'apertura dell'istruttoria).

b) Per i programmi adottati **ex novo dopo l'avvio dell'istruttoria**, è prevista la possibilità di beneficiare di una riduzione **fino al 5%** della sanzione, a condizione che sia dimostrabile la fattiva e concreta attuazione dello stesso.

Infine, con riferimento ai **gruppi di società**, nell'ambito di procedimenti istruttori *antitrust* che coinvolgono anche la controllante, affinché il programma di *compliance* di quest'ultima possa ritenersi adeguato, esso deve essere adottato e implementato a livello di gruppo, e cioè sia dalla società controllante, sia da parte delle controllate Parti del procedimento.

Area di attività: *Antitrust / Compliance*

Contatti:



Avv. Ferdinando Nicotra fnicotra@rinaldilawf.com